VERBALE DI ACCORDO FONDO DI SOLIDARIETA'
ALLIANZ TECHNOLOGY S.P.A.

premesso che:

a) in data 22/05/2025 **Allianz Technology S.p.A.** (la Società) ha avviato con le Rappresentanze Sindacali Aziendali (OO.SS.) il percorso di confronto previsto dalle procedure di cui all'art.15 e così pure - con i successivi incontri del 28 e 30 maggio 2025 e 9 giugno 2025 - dalle procedure di cui all'art.16 del vigente CCNL e ha condiviso con esse informazioni e considerazioni sugli andamenti dell'Impresa;

b) si deve constatare che la situazione è condizionata da una grave instabilità riferita in particolare a processi di riorganizzazione in atto derivanti dai piani industriali Global, come a titolo esemplificativo il progetto AZ Works, presentato all'*European Works Council* nel gennaio 2024 per il quale è stata sottoscritta una dichiarazione congiunta il 24 giugno 2024;

c) in questo contesto è indispensabile agire subito, sulla riduzione dei costi, sulla costante razionalizzazione e semplificazione dei processi; sul continuo adattamento dell'organizzazione aziendale ai sempre più rapidi cambiamenti dei processi di digitalizzazione; al tempo stesso, occorre rafforzare la capacità operativa del personale, sia in termini di innovazione che di aggiornamento del know how in ragione dei mutamenti tecnologici;

d) conseguentemente, sempre con riferimento a quanto previsto e alle procedure di cui agli artt. 15 e 16 del vigente CCNL, l'Impresa ha comunicato la decisione di proseguire in un'operazione di riduzione degli organici — così come in parte già avvenuto nel corso degli ultimi anni — con interventi riorganizzativi mirati e non traumatici, utilizzando sia lo strumento delle incentivazioni sia il Fondo di Solidarietà di settore;

si conviene pertanto quanto segue:

1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

2) Il ricorso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà per il settore assicurativo (di seguito, il "Fondo") avverrà - per i dipendenti della società Allianz Technology S.p.A. in possesso dei necessari requisiti - con adesione volontaria del personale interessato, nelle modalità e nei termini previsti dagli allegati n° 10 e n° 10 bis del vigente CCNL ANIA, dall'Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013 e dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2014 n° 78459, nonché nei termini ed alle condizioni qui di seguito indicati.

3) Ferme le modalità ed i termini previsti dagli allegati n ° 10 e n ° 10 bis del vigente CCNL ANIA, dall'Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013 e dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2014, la richiesta di adesione al Fondo è possibile unicamente per coloro che:

a) matureranno entro il **31/12/2030** i requisiti del trattamento pensionistico a carico dell'AGO (anticipato, comprensivo della relativa finestra trimestrale, o di vecchiaia);
b) aderiranno tempestivamente, nonché in esatto adempimento dei termini e delle condizioni di cui al presente accordo, all'apposito bando che sarà diffuso dalla Società entro il **31 luglio 2025**. In particolare, la richiesta di adesione dovrà essere

manifestata compilando l'apposito modulo predisposto dalla Società, il quale dovrà pervenire alla struttura aziendale indicata tassativamente entro le date stabilite e corredato obbligatoriamente dell'estratto conto contributivo (ECOCERT) aggiornato in data non anteriore al 30/06/2024;

c) la permanenza nel Fondo è fissata in 5 anni, salvo quanto previsto dall'allegato n.10 dell'Accordo Sindacale Nazionale del 20/05/2013 art.6 punto 2 CCNL ANIA 22 febbraio 2017 e successivi;
d) quindi, la cessazione del rapporto di lavoro non potrà avvenire prima di 5 anni dal raggiungimento dei requisiti pensionistici, adeguati delle aspettative di vita (vedi Circ. INPS 142/2021).

4) Le Parti convengono che per il **2025** il numero massimo totale dei dipendenti che - ricorrendo tutti i presupposti e condizioni di cui al presente accordo - potranno avere accesso al Fondo è pari a **15**, l'adesione dovrà essere comunicata all'azienda entro il **30/09/2025** e le uscite avverranno il **31/12/2025**, con ingresso nel Fondo **01/01/2026**.

i) Per quanto riguarda gli anni **2026** e **2027** le parti concordano di individuare numero di posizioni, tempi di adesione, di uscita ed ingresso nel Fondo come riportato nella tabella che segue:

N° posizioni disponibili per l'adesione al fondo	*Adesione entro il*	*Data Cessazione rapporto il*	*Data Ingresso nel Fondo il*
10	30/06/2026	31/07/2026	01/08/2026
5	30/09/2026	31/12/2026	01/01/2027
15	30/06/2027	30/09/2027	01/10/2027
Tot. 30			

ii) Tuttavia, per rendere operativa questa parte dell'accordo le parti si incontreranno nuovamente entro il primo trimestre dell'anno di riferimento (ossia marzo 2026 e marzo 2027), per verificare l'effettiva disponibilità della provvista necessaria al finanziamento del Fondo che deve essere autorizzata ogni anno in occasione dell'approvazione del Budget.

Saranno soddisfatte le richieste di accesso di coloro che avranno recapitato ad Allianz Technology S.p.A. la richiesta di adesione prima degli altri, seguendo l'ordine cronologico delle stesse. Tuttavia, saranno prioritariamente accolte le richieste di chi, pur avendone fatto richiesta, fosse rimasto escluso dalla possibilità di accedere al Fondo sulla base dell'accordo del 27 giugno 2022.

Nel caso in cui per ciascuna delle date di adesione previste sia stata superata la capienza, la richiesta verrà soddisfatta, alla scadenza successiva e fino al completo esaurimento delle posizioni disponibili nel Fondo, sempre che ricorrano i presupposti di cui al punto 4 ii). In ogni caso verranno tenuti incontri periodiche tra le Parti per la verifica dell'andamento delle adesioni.

5) A favore di coloro che abbiano validamente formulato la richiesta di adesione al Fondo ai sensi dei punti che precedono, saranno previsti i trattamenti indicati alle

successive lettere a., b. e c. del presente punto 6), allorché sussistano, cumulativamente, le seguenti tassative condizioni:

a) preventiva sottoscrizione di un accordo da parte del singolo dipendente con l'Impresa, che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nonché una transazione generale e novativa ex artt. 1975 e 1976 c.c. relativamente ad ogni diritto, pretesa od azione derivante e/o comunque connessa all'esecuzione del contratto di lavoro ed alla sua cessazione, da formalizzare in sede di conciliazione sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro;

b) preventiva comunicazione da parte delle Pubbliche Autorità interessate di esito positivo delle procedure amministrative valutative ed autorizzatorie, anche ad opera dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, eventualmente previste per legge e/o per contratto;

c) la risoluzione del rapporto di lavoro rimane ferma anche in presenza di malattia o altro evento sospensivo del rapporto di lavoro (es. aspettativa).

a. Contributo al Fondo di Previdenza Complementare ed incentivo all'esodo

1) È previsto - per il periodo di permanenza nel Fondo - il riconoscimento di un importo lordo una tantum pari al 6% della Retribuzione Annua Lorda fissa. Tale importo sarà commisurato al numero di mesi di effettiva permanenza nel Fondo.

(A titolo esemplificativo, per un dipendente con una RAL di 50 mila euro lordi annui e una permanenza nel Fondo di 30 mesi, l'incentivo viene calcolato come segue: (50.000 x 6%) = 3.000 / 12 = 250 x 30 = 7500 euro lordi). Il personale interessato potrà optare per versare l'intero importo come contributo al Fondo di Previdenza a cui aderisce oppure per riceverlo come importo a titolo di incentivazione all'esodo. Le erogazioni avverranno entro 60 gg dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro

Per RAL (retribuzione annua lorda, con esclusione di ogni emolumento a carattere non continuativo ovvero non ricorrente, quali a titolo esemplificativo una tantum, "bonus" e/o incentivazioni legate al raggiungimento di obiettivi e/o risultati, compensi per lavoro straordinario, etc.) si intende quella riferita al mese che precede la cessazione del rapporto di lavoro e proporzionata all'effettivo orario di lavoro in caso di prestazione part-time.

2) In aggiunta all'Incentivo di cui sopra, è prevista l'erogazione al dipendente, quale corrispettivo della transazione generale novativa di cui al presente punto 6), del complessivo importo lordo di 1.500 euro.

b. Polizze

Per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo continueranno a trovare applicazione gli attuali trattamenti secondo le previsioni di seguito riportate nel CAP. 17 del vigente T.U. CIA e le relative prassi in uso, comprese tutte le variazioni tempo per tempo introdotte:

- Lett. C. Rimborso Spese Mediche
- Lett. D. Auto e Moto, con esclusione di quanto disciplinato all'art.5 (Polizza auto Allianz Direct) .
- Lett. E. Abitazione, R.C. Capofamiglia, Furto e Rapina .
- Lett. F. Nautica

Per lo stesso periodo proseguirà altresì l'applicazione a favore del personale con qualifica di Funzionario della Polizza Sanitaria disciplinata in conformità all'All. 5 del vigente CCNL.

Sempre per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo continueranno a trovare applicazione:

- la normativa riguardante la "Polizza Conto Corrente" di cui al medesimo T.U. CIA Allianz.
- il mantenimento della posizione previdenziale da parte del Fondo Pensione PREVIP alle stesse condizioni vigenti per i dipendenti in servizio.

Dopo il termine del periodo di permanenza nel Fondo saranno applicate le condizioni di ultrattività previste dal sopracitato T.U. CIA.

Viene altresì consentito, a coloro già titolari di analoga copertura come dipendenti, di sottoscrivere la polizza Temporanea caso morte e la polizza Infortuni già oggi previste per gli aderenti al "Gruppo Anziani Allianz".

c. Altre agevolazioni: Mutui. Conto Corrente "Allianz Unico" e Prestiti Personali

Eventuali mutui e/o prestiti personali e/o Conti correnti "Allianz Unico" in essere alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di contestuale accesso al Fondo proseguono, secondo le condizioni tutte previste alla stipula di ciascun contratto per tutta la durata di permanenza nel Fondo. Nello stesso periodo non sarà possibile stipularne di nuovi alle condizioni previste per i dipendenti in servizio.

I trattamenti di cui alle lettere a., b. e c. del presente punto 6) sostituiscono ogni e qualsivoglia diritto, domanda, azione, somma o credito dovuti - in virtù di qualsivoglia norma, sia legale che contrattuale, anche collettiva - per la cessazione del rapporto, salva unicamente la liquidazione a favore del dipendente del T.F.R. e dei ratei delle mensilità supplementari, delle ferie e dei permessi maturati ma non goduti.

d. Erogazione

In conformità alle normative che regolano il Fondo, in sede di adesione i dipendenti interessati sceglieranno se l'assegno straordinario per il sostegno al reddito venga erogato dall'INPS in una delle due modalità alternative che seguono:

i. mensile, con il pagamento dei relativi contributi previdenziali da parte del datore di lavoro;
ii. in un'unica soluzione (art 6 comma, 3 accordo nazionale ANIA/AISA 20/05/2016; (la somma di tutti gli assegni mensili da corrispondere per tutta la permanenza nel Fondo viene ridotta al 65% con attualizzazione al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di liquidazione della prestazione. La corresponsione avviene al momento della cessazione, senza versamento dei contributi previdenziali da parte dell'Azienda e senza le agevolazioni di cui ai precedenti punti).

6) le Parti si incontreranno successivamente alla fase di attuazione delle cessazioni derivanti dall'applicazione del presente accordo per una valutazione congiunta delle relative conseguenze organizzative sulla tenuta degli organici nelle attività interessate dalle già menzionate uscite. In questa prospettiva, una volta raggiunto l'obbiettivo di **15 uscite** per

il 2025 e per effetto dell'applicazione del presente accordo, la Società effettuerà, entro la fine del 2026, assunzioni a tempo indeterminato e full time nella misura di almeno **1/3** di dette uscite. Così anche rispetto al 2026 e 2027. Complessivamente quindi potranno essere realizzati fino a 15 ingressi nei periodi considerati.

7) Le parti si incontreranno per valutare le eventuali sopravvenute modifiche della disciplina del Fondo di Solidarietà per valutarne gli effetti.

8) L'azienda, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro — in conformità alle previsioni dell'art. 14 dell'Accordo Sindacale Nazionale del 20.5.2013 e dell'art. 13 del DM del 17.1.2014 — provvederà, laddove richiesto dal dipendente interessato, ad inserire nel documento di rinuncia al preavviso apposita clausola che garantisca il diritto a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza.

9) Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver correttamente e completamente svolto le procedure contrattuali di confronto sindacale stabilite dalle presenti normative per l'accesso al Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA/AISA.

L.C.S.

Milano/Trieste, 9 /6/2025

Allianz Technology S.p.A.

FISAC /Cgil

First/Cisl

UILCA

FNA

SNFIA